



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n° 11 del 22/02/2022

della Giunta Comunale

Oggetto: Servizio pubblico di acquedotto – Determinazione tariffe per l'erogazione di acqua potabile a valere dall'anno 2022

L'anno duemilaventidue addì 22 - ventidue - del mese febbraio alle ore 14:30 a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale in videoconferenza/presenza

I Signori:

Mattevi Monica	SINDACO	PRESENTE
Failoni Mirko	Vice SINDACO	PRESENTE
Badolato Francesca	ASSESSORE	PRESENTE
Nicolli Simone	ASSESSORE	PRESENTE
Rigotti Danilo	ASSESSORE	PRESENTE

Assiste il Segretario comunale: Giordani Federica

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Mattevi Monica** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n.110 del 15.01.1999, n.7452 del 26.11.1999, n.3413 del 22.12.2000, n.2516 del 28.11.2005 e n.2819 del 22.12.2006, ha approvato e modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n.12 di data 28.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, a valere dal 1° gennaio 2007, l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto e le conseguenti tariffe per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n.7 di data 28.02.2017 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile.

Richiamato l'art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011 convertito in legge con L. 214/2011 che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici e quindi anche l'adozione di provvedimenti in materia tariffaria.

Atteso che il D.L. 201/2011, come evidenziato dalla PAT – Servizio Autonomie Locali con circolare n. 8 del 06.11.2012, contiene una norma di salvaguardia delle competenze provinciali delle Province autonome e che in tal senso la Provincia stessa con L.P.17/2012 ha così modificato l'art. 35 della L.P. 3/1999: "La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma".

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n.2437 del 09.11.2007 ha approvato il "Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto" il quale, oltre a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni succedutesi nel tempo, ha introdotto alcune novità, tra le quali:

- un'omogeneità di calcolo per gli ammortamenti;
- la facoltà, in presenza di determinate condizioni, di stabilire tariffe differenziate per le residenze secondarie;
- una diversa modalità di calcolo per la tariffa (sia fissa sia variabile) per l'abbigliamento bestiame;
- la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche.

Considerato che si reputa opportuno mantenere la strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto approvata con la sopraccitata deliberazione consiliare n.12/2007.

Visto il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P.15.11.1993, n.36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione provinciale n.2437/2007, il quale stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto.

Preso atto che, in base al citato T.U. approvato con deliberazione provinciale n.2437/2007, alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale e il prospetto dei consumi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Considerato che per la fattispecie “fontane pubbliche” la normativa provinciale prevede la possibilità di determinare una tariffa gratuita.

Ritenuto di mantenere, per l’anno 2022, lo stesso modello tariffario adottato con la deliberazione consiliare n.12/2007, adeguandolo solamente negli aspetti gestionali di cui al sopraccitato T.U..

Presa visione dell’allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riporta il piano dei costi relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022 dalla quale emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio acquedotto per l’anno 2022 risultano essere pari ad € 55.100,00 (€ 32.900,00 costi fissi e € 22.200,00 costi variabili);
- per garantire la copertura integrale dei costi presunti per l’anno 2022 risulta necessario assicurare, quindi, un gettito complessivo pari a circa € 55.103,00 (tabella B);
- la quota fissa di tariffa, applicabile alle utenze domestiche e non domestiche del servizio in oggetto, necessaria per garantire l’intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 20,92 mentre per quella per le utenze abbeveramento animali è pari ad € 10,46;
- la tariffa base unificata applicabile alle utenze domestiche e non domestiche del servizio, risulta essere pari ad € 0,25 mentre per quella unica per le utenze abbeveramento animali è pari ad € 0,13.

Stimando per l’anno 2022, sulla base dell’ultimo dato accertato relativo all’ultimo triennio, un consumo totale annuo di acqua pari a m³ 126.500, il quale dovrà essere suddiviso nelle relative categorie d’uso e nei relativi scaglioni previsti (uso domestico, uso non domestico, abbeveramento bestiame, bocche antincendio e fontane pubbliche).

Presa visione delle allegare tabelle B, C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, rispettivamente per le annualità 2022, 2021, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi stimati, mentre per il 2020 il consuntivo da ultimo elenco bollette emesse.

Riscontrata l’effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di rideterminare anche per l’anno 2022 le tariffe del servizio acquedotto al fine di raggiungere l’integrale copertura dei costi previsti, dando atto che, rispetto all’anno 2021, rimangono invariate le tariffe riferite alla quota variabile per tutti gli scaglioni previsti, sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche. Inoltre non ci sono sostanziali variazioni sulla quota fissa che passa da € 20,88 a € 20,92 sia per le utenze domestiche che non domestiche, da € 10,44 a € 10,46 per le utenze abbeveramento animali, come si evince dalle tabelle B e C allegate.

Visto il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale dd. 16.11.2021 il quale dispone che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 dei Comuni, relativo all’esercizio finanziario 2022, è uniformato a quello stabilito dalla normativa nazionale, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente. Inoltre stabilisce che in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del predetto termine, le parti concordano l’applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.

Visto il successivo Decreto del Ministero dell’Interno dd. 24.12.2021 con il quale viene disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 degli enti locali al 31 marzo 2022.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, tassativamente entro il nuovo termine (31/03) e comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, e trovare applicazione dall'1.1.2022.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale del Comune di Stenico approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd. 30.07.2015.

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Stenico, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 29.03.2018.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario.

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di determinare, per le motivazioni specificatamente riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la seguente strutturazione e le seguenti tariffe (I.V.A. esclusa) per l'erogazione di acqua potabile:

a) Tariffe per uso domestico:

- da 0 a 100 m³/anno tariffa agevolata Euro/m³ 0,15
- da 101 a 300 m³/anno tariffa base Euro/m³ 0,25
- oltre i 300 m³/anno tariffa I° scaglione Euro/m³ 0,36

b) Tariffe per uso non domestico:

- da 0 a 500 m³/anno tariffa base Euro/m³ 0,25
- oltre i 500 m³/anno tariffa I° scaglione Euro/m³ 0,36

c) Tariffa per attività abbeveramento animali:

- tariffa unica Euro/m³ 0,13

d) Tariffa troppo pieno Terme:

Euro/m³ 0,07

e) Tariffa per fontane pubbliche:

Euro/m³ 0,00

f) Bocche antincendio private: quota annuale fissa

Euro 0,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

g) Quota fissa per utenza: per ogni misuratore Euro 20,92

h) Quota fissa per abbeveramento animali: per ogni misuratore Euro 10,46

2. di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dalle allegare tabelle A e B, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prendere atto delle allegare tabelle C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riportano rispettivamente il piano dei costi e dei ricavi stimati per l'anno 2021, ed il consuntivo anno 2020 da ultimo elenco bollette emesse;

4. di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, al Servizio Finanza Locale, unitamente al Bilancio di Previsione per l'anno 2022-2024;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Gestel srl società affidataria del servizio tributj;

6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, stante l'esigenza di adottare quanto prima il Bilancio di Previsione 2022-2024 ;

7. di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183 , comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2

b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mattevi Monica
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 25/02/2022 al 07/03/2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Addì 22/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**